307. **Chi è il ministro di questo Sacramento?** (1461-1466 1495)

Cristo ha affidato il ministero della riconciliazione ai suoi Apostoli, ai Vescovi loro successori e ai presbiteri loro collaboratori, i quali diventano pertanto strumenti della misericordia e della giustizia di Dio. Essi esercitano il potere di perdonare i peccati nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Qui si dice sinteticamente che il mandato di amministrare il Sacramento della Penitenza

- è stato dato direttamente dal Signore agli "Apostoli" (*cfr.*, n. 298: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi», *Gv* 20,22-23).
- Questo "ordine" essi lo hanno necessariamente trasmesso ai loro successori (i "Vescovi").
- e questi, a loro volta, ai loro collaboratori di grado maggiore (i "Presbiteri")

I Vescovi e i Presbiteri (non i Diaconi, né i ministri istituiti come i lettori e gli accoliti) sono, dunque, dopo la morte degli Apostoli gli unici membri della Chiesa che hanno il "potere d'ordine" per essere ministri "validi" del Sacramento della Penitenza. Nell'assolvere i ministri operano *in persona Christi,* essendo Cristo stesso che assolve attraverso il loro gesto di tracciare il segno della croce sul penitente e pronunciare la parole della formula dell'assoluzione («Io ti assolvo dai tuoi peccati nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»), che è la "forma" di questo Sacramento.

---

308. **A chi è riservata l'assoluzione di alcuni peccati?** (1463)

L'assoluzione di alcuni peccati particolarmente gravi (come quelli puniti con la scomunica) è riservata alla Sede Apostolica o al Vescovo del luogo o ai presbiteri da loro autorizzati, anche se

ogni sacerdote può assolvere da qualsiasi peccato e scomunica chi è in pericolo di morte.

Questo numero parla dei peccati detti "riservati", in quanto, per la loro gravità, l'autorità ecclesiastica deve essere informata sul numero di casi che si verificano, così da poter prendere provvedimenti in merito alla "disciplina" (sanzioni, penitenze) e alla cura dell'insegnamento (catechesi, pastorale) da approfondire sui temi coinvolti.

Ad esempio:

- sono riservati alla Santa Sede i peccati
  (a) di profanazione delle specie eucaristiche o loro asporto a scopo sacrilego (in particolare i riti satanici);
  (b) la violenza fisica contro la persona del Romano Pontefice;
  (c) l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento (l'assoluzione è invalida, eccetto che in pericolo di morte del penitente, can. 977);
  (d) Il conferimento della consacrazione episcopale da parte di un Vescovo, privo del mandato pontificio (l'ordinazione è valida ma illecita e costituisce un atto scismatico in quanto rompe la comunione con la Sede di Pietro);
  (e) la violazione diretta del "segreto" ("sigillo") confessionale da parte di un ministro della Penitenza;
- È riservato al Vescovo delle diocesi del territorio ove il peccato viene confessato il peccato di "aborto".

Oltre ai vescovi erano autorizzati ad assolvere il peccato di aborto anche sacerdoti membri degli ordini mendicanti (domenicani e francescani, agostiniani, carmelitani, trinitari, mercedari, serviti, minimi, fatebenefratelli, betlemiti).

In particolari situazioni il Vescovo può riservare a sé anche altri peccati che si presentino nel suo territorio. Il Vescovo può delegare (e lo fa normalmente) ad un sacerdote ("penitenziere maggiore") il compito assolvere dai peccati riservati, o di autorizzare il singolo confessore a farlo.

Dal 20 novembre 2016 tale facoltà è data a tutti i sacerdoti in comunione con la Chiesa cattolica indistintamente (Lettera apostolica *Misericordia et misera,* n. 12).

I peccati riservati, per la loro gravità, comportano anche la *scomunica latae sententiae,* ovvero la perdita immediata, anche giuridica, della comunione con la Chiesa cattolica, per il solo fatto di essere commessi. Con l'assoluzione viene revocata anche la scomunica.

---

309. **Il Confessore è tenuto al segreto?** (1467)

Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, ogni Confessore è obbligato, senza alcuna eccezione e sotto pene molto severe, a mantenere il sigillo sacramentale, cioè l'assoluto segreto circa i peccati conosciuti in confessione.

Questo è vincolante sotto pene gravissime per il confessore. Mentre il penitente non è tenuto al segreto, ma il rispetto per la sua dignità personale e l'evitare di mettere, in un futuro, anche a disagio il confessore, lo consigliano anche per lui.
